

Finanziaria 2008: la nuova disciplina della deducibilità degli interessi passivi per i soggetti Ires

di **Salvatore Mattia**

Valente Associati - Studio Legale Tributario Geb Partners

Nell'ambito degli interventi diretti all'allargamento della base imponibile contenuti nella Finanziaria 2008, assumono rilevanza fondamentale **le modifiche in materia di interessi passivi**. Con specifico riferimento ai soggetti Ires, la legge 24 dicembre 2007, n. 244 prevede, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007:

- l'abrogazione del pro-rata patrimoniale di deducibilità degli interessi passivi (art. 97 del Tuir);
- l'abrogazione del regime della *thin capitalization* (art. 98 del Tuir);
- la riformulazione dell'art. 96 del Tuir con l'introduzione di un nuovo criterio di deducibilità degli interessi passivi;
- regole specifiche di deducibilità degli interessi passivi per i contribuenti che hanno aderito al consolidato nazionale.

La nuova disciplina degli interessi passivi: metodologia di calcolo

La Finanziaria 2008, tra le altre modifiche, introduce una nuova disciplina in materia di **deducibilità di interessi passivi**. La nuova formulazione dell'art. 96 del Tuir (operata dall'art. 1 co. 33 lett. i) della legge 244/07) modifica radicalmente il sistema previgente introducendo 2 limitazioni:

- gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati;
- la parte di interessi passivi eccedente gli interessi attivi

è deducibile nei limiti dell'importo derivante dal calcolo proposto nella **tavola 1**.

Gli interessi passivi e gli oneri assimilati (1) eccedenti i

Tavola 1 - Calcolo per la deducibilità massima degli interessi passivi

Eccedenza deducibile massima (1)
=
30% × Risultato operativo lordo (2)
+
ammortamenti delle immobilizzazioni (3)
materiali e immateriali (4)
+
canone di locazione finanziaria sui beni strumentali (5)

Note:

- (1) Quota deducibile riferita alla parte di interessi passivi eccedente gli interessi attivi ed i proventi assimilati.
- (2) Per risultato operativo lordo (Rol) si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui al co. 1 lett. a) e b) dell'art. 2425 C.c. (A - B).
- (3) Voce 10 lett. a) del co. 1 dell'art. 2425 C.c.
- (4) Voce 10 lett. b) del co. 1 dell'art. 2425 C.c.
- (5) Voce B.8 del co. 1 dell'art. 2425 C.c.

Nota:

(1) Ai sensi del co. 3 del nuovo art. 96 «assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall'emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale e inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa natura. Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, si considerano interessi attivi rilevanti ai soli effetti del presente articolo anche quelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi».

criteri di deducibilità definiti dal nuovo art. 96 Tuir **possono essere dedotti** dal reddito dei successivi periodi d'imposta, se in tali periodi gli interessi passivi eccedenti quelli attivi **sono inferiori al 30%** del risultato operativo lordo rettificato.

In altri termini, occorre suddividere gli interessi passivi di cui alla voce C.17 del bilancio in 3 componenti:

- la quota riferibile agli interessi attivi, che è sempre deducibile;
- la quota riferibile al 30% del risultato operativo lordo, applicata sull'importo al netto degli interessi attivi, che è sempre deducibile;
- l'ulteriore eccedenza, deducibile illimitatamente nei periodi d'imposta successivi, a condizione che gli interessi passivi e gli oneri assimilati di competenza che eccedono gli interessi attivi siano inferiori al 30% del risultato operativo lordo di competenza (si veda il Prospetto riepilogativo riprodotto nella **tavola 2**).

Come precisa la Finanziaria 2008, per risultato operativo lordo si **intende la differenza tra il valore e i costi della produzione** (si veda la **tavola 3**) di cui al co. 1, lett. a) e b), dell'art. 2425 del C.c., con esclusione degli ammortamenti sulle immobilizzazioni materiali e immateriali (2) e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali (3), così come risultanti dal conto economico dell'esercizio.

Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali – prevede sempre la Finanziaria

2008 – si assumono le voci di conto economico corrispondenti. Al fine di **evitare un'eccessiva penalizzazione delle realtà sottocapitalizzate**, la norma introduce la possibilità di **«riportare a nuovo» gli interessi passivi** non dedotti illimitatamente nei periodi d'imposta successivi rispetto a quelli di competenza. Affinché gli stessi possano essere dedotti è tuttavia necessario che gli interessi passivi dei periodi d'imposta successivi siano inferiori alla soglia del 30% del risultato operativo lordo.

Regole prioritarie di indeducibilità

L'art. 96 co. 6 del Tuir prevede l'applicazione di «regole prioritarie di indeducibilità assoluta» per talune fattispecie di interessi. In altri termini, tali interessi non rientrano tra quelli per i quali deve essere attivato il calcolo previsto dal co. 1 della disposizione, che rimane, pertanto, confinato all'eccedenza.

Rientrano tra gli interessi passivi per i quali sono previste tali regole prioritarie di indeducibilità:

- gli interessi passivi relativi agli investimenti immobiliari ai sensi dell'art. 90 co. 2 del Tuir (fatti salvi gli interessi cd. «di finanziamento»);
- la quota di interessi passivi derivanti da operazioni con so-


Note:

(2) Voci numero 10), lettere a) e b) del co. 1 dell'art. 2425 C.c.

(3) Voce B.8 del co. 1 dell'art. 2425 C.c.

Tavola 2 - Prospetto riepilogativo

INTERESSI PASSIVI



Export e investimenti

cietà del gruppo non residenti che sono valutati ad un valore superiore al valore normale ex art. 110 co. 7 del Tuir (4);

– gli interessi passivi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Ue ed aventi regimi fiscali privilegiati ex art. 110 co. 10 del Tuir (5);

– gli interessi su prestiti obbligazionari eccedenti la misura stabilita ai sensi dell'art. 3 co. 115 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (6);

– gli interessi sui prestiti effettuati dai soci delle società cooperative ai sensi dell'art. 1 co. 465 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (7).

Note:

(4) Nel momento in cui per il finanziamento infragruppo tra le società sia stata pattuita una remunerazione che eccede i tassi di mercato, l'eccedenza di tali interessi sarebbe quindi indeducibile ai sensi dell'art. 110 co. 7, senza rientrare nel nuovo meccanismo di calcolo degli interessi deducibili.

(5) L'indeducibilità degli interessi passivi sarebbe, in tal caso, totale, a meno che il contribuente non dimostri che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione (art. 110 co. 11 del Tuir).

(6) Tale provvedimento, richiamando l'art. 26 co. 1 del dpr 600/73, riduce la deducibilità degli interessi sulle obbligazioni delle società le cui azioni non sono quotate nel limite degli interessi corrispondenti:

– al doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al dm emanato ai sensi dell'art. 168-bis del Tuir;

– al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 2/3, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti.

(7) In base a tale norma, gli interessi sulle somme che i soci persone fisiche versano alle società cooperative e ai loro consorzi sono indeducibili per la parte che supera l'ammontare degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi aumentato dello 0,90%.

Tavola 3 - Determinazione del Rol

A) Valore della produzione	B) Costi della produzione (1)	
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	
Variazione delle rimanenze in corso di lavorazione	7) per servizi;	
Variazione dei lavori in corso su ordinazione	8) per godimento di beni di terzi (2);	
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	9) per il personale: a) salari e stipendi; b) oneri sociali; c) trattamento di fine rapporto; d) trattamento di quiescenza e simili; – e) altri costi;	Risultato positivo lordo
Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	10) ammortamenti e svalutazioni: c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni; d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;	=
	11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;	
	12) accantonamenti per rischi;	
	13) altri accantonamenti;	
	14) oneri diversi di gestione.	

Note:

(1) Dai costi della produzione sono state espunte le voci relative agli ammortamenti materiali e immateriali.

(2) Tale voce deve essere assunta al netto dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali.

Soggetti esclusi

Ai sensi del «nuovo» art. 96 co. 5 del Tuir, le disposizioni in materia di deducibilità degli interessi passivi si applicano alla **generalità dei soggetti Ires con l'esclusione:**

- delle banche e degli altri soggetti indicati nell'art. 1 del dlgs 27 gennaio 1992, n. 87, con l'eccezione delle società che esercitano in via prevalente o esclusiva l'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria;
- delle imprese di assicurazione;
- delle società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi;
- delle società consortili costituite per l'esecuzione unitaria, totale o parziale dei lavori ai sensi dell'art. 96 del dpr 21 dicembre 1999, n. 554 (8);
- delle società di progetto costituite ai sensi dell'art. 156 del dlgs 12 aprile 2006, n. 163 (9);
- delle società costituite per la realizzazione e l'esercizio di interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240;
- delle società il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acque, energia, teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione.

Ripporto degli interessi non dedotti nelle fusioni

Con un'apposita modifica all'art. 172 co. 7 del Tuir (10), la legge 244/07 estende la disciplina del ripporto delle perdite pregresse nell'ambito delle fusioni agli interessi indeducibili oggetto di ripporto agli esercizi successivi.

Pertanto, gli interessi passivi sostenuti prima della fusione e riportati in avanti in quanto parzialmente o totalmente non dedotti:

- non possono essere oggetto di compensazione (e sono, pertanto, definitivamente «persi») se le società che li hanno prodotti presentano, nel conto economico dell'esercizio precedente a quello in cui la fusione viene deliberata, un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica e di spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi inferiore al 40% della media dei rispettivi valori dei due esercizi precedenti (cd. «test di operatività»);
- in caso di superamento del test di operatività, sono riportabili nel limite dei rispettivi patrimoni netti contabili quali risultano dall'ultimo bilancio o, se inferiori, delle si-

tuazioni patrimoniali di fusione, senza tener conto dei conferimenti e versamenti degli ultimi 24 mesi (11).

Impatti sul consolidato fiscale nazionale

L'art. 1 co. 33 lett. s) della legge 244/07 (Finanziaria 2008) introduce una nuova formulazione dell'art. 122 del Tuir:

«(Obblighi della società o ente controllante) – 1. La società o ente controllante presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato, calcolando il reddito complessivo globale risultante dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da ciascuna delle società partecipanti al regime del consolidato e procedendo alla liquidazione dell'imposta di gruppo secondo le disposizioni attuative contenute nel decreto ministeriale di cui all'art. 129 e in quello di approvazione del modello annuale di dichiarazione dei redditi».

Dal confronto con il contenuto dell'art. 122 del Tuir vigente fino al 31 dicembre 2007, emerge che, al calcolo complessivo del reddito non dovranno più essere apportate le seguenti variazioni:

- in diminuzione per un importo corrispondente alla quota imponibile dei dividendi distribuiti dalle società controllate di cui all'art. 117 co. 1 del Tuir, anche se provenienti da

Note:

(8) Si tratta, in sostanza, delle imprese riunitesi dopo l'aggiudicazione di un appalto di lavori pubblici ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

(9) Ai sensi della norma in questione, sono definite «società di progetto» le società costituite dall'aggiudicatario di una gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o per la gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità. La società così costituita diventa la concessionaria dell'appalto subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione.

(10) Recata dall'art. 1 co. 33 lett. aa) della legge 244/07.

(11) Letteralmente occorrerebbe anche prevedere il ripporto degli interessi riducendone il relativo importo sino a concorrenza delle svalutazioni della partecipazione della società che li ha prodotti. L'applicabilità di tale disposizione agli interessi appare quanto meno dubbia, almeno per le società «non las», data l'impossibilità di operare svalutazioni di partecipazioni con effetto fiscale. Posta la possibilità che le azioni siano state svalutate in epoche anteriori, in questi casi potrebbe essere opportuno valutare la presentazione di istanza di disapplicazione ai sensi dell'art. 37-bis co. 8 del dpr 600/73.

utili assoggettati a tassazione in esercizi precedenti a quello di inizio dell'opzione;

- in diminuzione o in aumento per effetto della rideterminazione del pro-rata patrimoniale di cui all'art. 97, secondo quanto previsto dal co. 2 dello stesso articolo del Tuir;
- in diminuzione per un importo corrispondente alla differenza tra il valore di libro e quello fiscale riconosciuto dei beni assoggettati al regime di neutralità di cui all'art. 123 del Tuir.

Nel caso di **partecipazione al consolidato**, ai sensi del co. 7 dell'art. 96 di nuova introduzione «l'eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un risultato operativo lordo capiente non integralmente sfruttato per la deduzione. Tale regola si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione di quelle generate anteriormente all'ingresso nel consolidato nazionale». La disposizione riportata prevede, pertanto, la possibilità – per una società che ha optato per il consolidato nazionale – di **dedurre interessi passivi** anche quando non presenta un Rol capiente. Questo in quanto essa potrà utilizzare, al fine della deduzione, le eventuali eccedenze non integralmente utilizzate dalle altre società appartenenti al gruppo.

La norma quindi implica che:

- ogni soggetto aderente al consolidato determina il 30% del «proprio» Rol e lo confronta con i «propri» interessi passivi;
- l'eventuale quota indeducibile di un soggetto (nell'ipotesi in cui il valore degli interessi passivi sia superiore al 30% del Rol) potrà essere compensato con l'eventuale valore del Rol (in tale fattispecie capiente) di un altro soggetto aderente al consolidato;
- nel caso in cui non sia possibile dedurre l'importo totale degli interessi passivi nell'anno di competenza, l'eccedenza non dedotta potrà essere riportata in avanti e quindi recuperata nei successivi esercizi dal Rol disponibile di tutti i soggetti che hanno optato per il regime consolidato.

La finalità della norma permette ai soggetti strutturati come gruppo di società di **non subire penalizzazioni** rispetto a quelli organizzati come unica entità. La possibilità

di dedurre interessi passivi utilizzando le percentuali di Rol capienti tra società che appartengono al medesimo gruppo potrebbe, infatti, risultare l'unico metodo in grado di permettere a tutti quei soggetti *holding* (che possiedono un reddito operativo lordo pari a zero) – che hanno finanziato l'acquisto di società operative – di compensare tali componenti negativi con i Rol delle società partecipate.

Ai sensi dell'art. 1 co. 34 della legge 244/07, le disposizioni relative alla nuova formulazione dell'art. 96 si applicano dal periodo d'imposta **successivo a quello in corso** al 31 dicembre 2007.

Decorrenza e regime transitorio

Ai sensi dell'art. 1 co. 34 della legge 244/07, si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (e, quindi, dal 2008, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare):

- le disposizioni contenute nel «nuovo» art. 61 del Tuir per i soggetti Irlpef;
- le disposizioni contenute nel «nuovo» art. 96 per i soggetti Ires;
- l'abrogazione del pro-rata patrimoniale (artt. 62 e 97) e della *thin capitalization* (artt. 63 e 98);
- le limitazioni al riporto degli interessi indeducibili ai sensi del nuovo art. 172 co. 7 del Tuir.

Decorre, invece, dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 la previsione secondo cui le eccedenze del «risultato operativo lordo» non utilizzate ai fini della deducibilità degli interessi possono essere riportate agli esercizi successivi.

Il «nuovo» art. 96 prevede un'apposita disciplina transitoria per il passaggio **dal previgente al nuovo regime**: per il primo e il secondo periodo d'imposta di applicazione della nuova disciplina per i soggetti Ires, il limite di deducibilità è aumentato rispettivamente:

- di 10.000,00 euro;
- di 5.000,00 euro.